

MEDIORISCHI

Responsabilità civile patrimoniale

PROPOSTA DI COPERTURA

Con la presente Vi sottoponiamo proposta di copertura alle condizioni sottoriportate:

Compagnia	Arch Insurance -Dual Italia
Contraente	Associazione Ufficiali Giudiziari/Gruppo Gpa per conto degli Ufficiali Giudiziari di Roma
Assicurati	<i>Ufficiali Giudiziari nominalmente inseriti in polizza</i>
Massimale	Opzione 1 Euro 500.000,00 Aggregato massimo: Euro 2.000.000,00
Garanzie	Responsabilità civile patrimoniale Wording allegato Estensione geografica: Unione Europea Giurisdizione: Italia Esclusione Guerra e Terrorismo Esclusione Asbesto, Muffe e funghi Inclusa: Colpa Grave Esclusione Tacito rinnovo Inclusione: Levata Protesti Retroattività: Illimitata Postuma: 2 anni
Franchigia	<i>nessuna</i>
Premio lordo annuo	Euro 600,00 per persona
Decorrenza – scadenza	12 mesi @ date tba
Note	Quotazione soggetta a proposal form compilata, datata e sottoscritta, adesioni minime 3 persone. Contraenza da definire.

Milano, 12 aprile 2005

**Polizza a copertura della Responsabilità Civile Patrimoniale
degli Amministratori, Funzionari e Dipendenti Pubblici**

(PERSONALE AMMINISTRATIVO)

DEFINIZIONI

I termini riportati in lettere maiuscole nella presente polizza od in eventuali Appendici hanno il significato loro attribuito di seguito:

- PROPOSTA** : il questionario mediante il quale gli ASSICURATORI raccolgono dal CONTRAENTE e/o dagli ASSICURATI tutte le informazioni essenziali per la valutazione del rischio. La PROPOSTA forma parte integrante ed essenziale della POLIZZA.
- CERTIFICATO** : il documento allegato alla POLIZZA che indica, tra l'altro, i dati del CONTRAENTE e degli ASSICURATI, il PERIODO di ASSICURAZIONE, i limiti di INDENNIZZO, il PREMIO e le eventuali estensioni di copertura. Il CERTIFICATO forma parte integrante ed essenziale della POLIZZA. Qualora il CERTIFICATO contenga condizioni contrattuali differenti rispetto a quanto stabilito dalla POLIZZA, le condizioni contenute nel CERTIFICATO saranno considerate speciali e pertanto prevarranno rispetto a quelle della POLIZZA.
- ASSICURAZIONE** : il contratto di ASSICURAZIONE.
- POLIZZA** : il documento che prova l'ASSICURAZIONE.
- CONTRAENTE** : il soggetto che stipula l'ASSICURAZIONE.
- ENTE** : l'ente pubblico indicato nella POLIZZA.
- ASSICURATO/I** : il/le persona/e indicate nella PROPOSTA allegata alla POLIZZA. **Nel novero degli ASSICURATI non è compreso l'ENTE.**
- RICHIESTA DI RISARCIMENTO "claims made"** : la richiesta, da parte di un terzo, del risarcimento di danni patrimoniali subiti in conseguenza di un ERRORE/OMISSIONE commessi durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o nell'ambito del PERIODO DI RETROATTIVITA', avanzata per la prima volta nei confronti dell'ASSICURATO e notificata per la prima volta agli ASSICURATORI nel PERIODO DI ASSICURAZIONE o nell'ambito del MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO nei casi previsti dall'Art. 10.
Più RICHIESTE DI RISARCIMENTO contestuali riferite o riconducibili al medesimo ERRORE/OMISSIONE anche se costituissero PERDITE a più soggetti reclamanti, saranno considerate un'unica RICHIESTA DI RISARCIMENTO soggetta, in questo caso, a:
- un unico Limite di Indennizzo
 - un unico Scoperto o Franchigia
- ERRORE / OMISSIONE** : qualsiasi azione od omissione colposa di un ASSICURATO, compiuta nello svolgimento delle proprie mansioni/funzioni presso l'ENTE, che cagioni ad altri una PERDITA garantita dalla POLIZZA; per ERRORE/OMISSIONE si intende anche la perdita, lo smarrimento, la distruzione od il deterioramento di documenti - con esclusione di denaro, preziosi o titoli al portatore - purché non derivanti da furto, rapina o incendio.



- CIRCOSTANZA** :
- a) qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di un ASSICURATO;
 - b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un ASSICURATO, da cui possa trarre origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
 - c) qualsiasi errore, omissione, fatto di cui un ASSICURATO sia a conoscenza e da cui possa trarre origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO.

Per CIRCOSTANZA si intendono pure qualsiasi atto, documento ufficiale, lettera di diffida, che contengano una istanza di risarcimento e/o un espresso riferimento ad uno o più ASSICURATI, anche se tali atti siano rivolti all'Ente.

- ASSICURATORI** : i soggetti indicati nella POLIZZA.

- PERIODO DI ASSICURAZIONE** : il periodo di tempo indicato nella POLIZZA.

- PERIODO DI RETROATTIVITA'** : il periodo di tempo di durata illimitata antecedente il PERIODO DI ASSICURAZIONE, durante il quale possono essere stati compiuti ERRORI/OMISSIONI da cui originino RICHIESTE DI RISARCIMENTO.

- MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO** : il periodo di tempo, indicato nel CERTIFICATO e decorrente dalla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, entro il quale il CONTRAENTE/ASSICURATO, alle condizioni di cui all'art. 10, possono notificare agli ASSICURATORI RICHIESTE DI RISARCIMENTO o CIRCOSTANZE manifestatesi per la prima volta dopo la scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE e riferite ad ERRORI/OMISSIONI commessi durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE. Il MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, della durata di 2 (due) anni, può essere esteso per la totalità degli ASSICURATI a 5 (cinque) anni su indicazione nella PROPOSTA e dietro pagamento di un sovrappremio pari al 25% del premio della POLIZZA.

- PREMIO** : il corrispettivo dovuto dal CONTRAENTE e/o dall'ASSICURATO agli ASSICURATORI, tramite il BROKER ai sensi dell'art. 4 della POLIZZA.

- INDENNIZZO** : le somme dovute ai sensi della POLIZZA dagli ASSICURATORI, nei limiti di cui all'art. 3.

- FRANCHIGIA** : la somma o la percentuale di indennizzo indicati nel CERTIFICATO, che vengono dedotti dall'ammontare di ciascuna PERDITA risarcibile e che rimangono a carico dell'ASSICURATO.

- PERDITA** :
- a) il pregiudizio economico, la diminuzione patrimoniale causati a terzi in conseguenza di un ERRORE/OMISSIONE commessi dall'Assicurato.
 - b) COSTI E SPESE

- COSTI E SPESE** : ogni onorario, costo o spesa ragionevolmente da sostenersi o sostenuti da un ASSICURATO, previo esame e consenso scritto da parte degli ASSICURATORI, per la propria difesa e la definizione di qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO. Si intendono "ragionevolmente da sostenersi o sostenuti" i COSTI E SPESE derivanti da RICHIESTE DI RISARCIMENTO che è presumibile comportino il coinvolgimento degli interessi degli ASSICURATORI.

- BROKER** : il mediatore iscritto all'Albo Broker ex L. 28.11.1984 n° 792, indicato in POLIZZA.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

B GLI ASSICURATORI si obbligano, entro i limiti di cui all'art. 3, a tenere indenni gli ASSICURATI dalle PERDITE derivanti da RICHIESTE DI RISARCIMENTO pervenute per la prima volta all'ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, e conseguenti a qualsiasi ERRORE/OMISSIONE commessi durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante il PERIODO DI RETROATTIVITA' nello svolgimento delle proprie mansioni/funzioni di natura amministrativa esclusivamente nell'ambito del rapporto con l'ENTE. Sono comprese le PERDITE derivanti a TERZI dall'attività di Levata Protesti con l'applicazione di un sottolimito (compreso nel LIMITE DI INDENNIZZO) di € 200.000 e di una franchigia fissa per PERDITA di € 200,00.

In deroga alla definizione di PERDITE e all'art. 2 lett. b (Esclusioni), sono incluse le RICHIESTE DI RISARCIMENTO conseguenti ad ERRORI/OMISSIONI commessi dagli ASSICURATI, purché in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, nell'ambito delle mansioni loro attribuite ai sensi del D.LGS. 19.09.1994 n° 626.

In caso di responsabilità solidale dell'ASSICURATO con altri soggetti, l'ASSICURAZIONE sarà operante esclusivamente in proporzione alla PERDITA direttamente ascrivibile all'ASSICURATO e, quindi, essa non sarà operante per l'intera PERDITA posta a carico dell'ASSICURATO in via solidale con altri soggetti.

Art. 2 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

La copertura prevista dalla POLIZZA non opera per le PERDITE derivanti da:

- A B**
- a. comportamenti dolosi o gravemente colposi (salvo stipula di apposita estensione "Colpa grave");
 - b. lesioni personali, morte, danneggiamento a cose;
 - c. RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate dal coniuge, dai genitori, dai figli nonché da qualsiasi altro parente od affine convivente dell'ASSICURATO, nonché da persone giuridiche nelle quali l'ASSICURATO od uno o più dei precedenti soggetti ricoprano qualifiche negli organi di amministrazione o di controllo o abbiano partecipazioni o interessi di qualunque natura, direttamente o per interposta persona;
 - d. RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate da altri ASSICURATI (salvo il caso di rivalsa tra condebitori solidali);
 - e. attività svolta dagli ASSICURATI quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali di società od altri enti;
 - f. stipulazione, mancata stipulazione, modifica di polizze di assicurazione, ovvero ritardo nel pagamento dei relativi premi;
 - g. inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento ed utilizzo; nonché più in generale danno ambientale. A maggior precisazione si intende escluso qualsiasi tipo di inquinamento accidentale e graduale;
 - h. multe, ammende e sanzioni di qualsiasi natura, nonché il loro ammontare;
 - i. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da qualunque combustibile nucleare o da qualunque scoria nucleare prodotta dalla combustione di combustibile nucleare; scorie radioattive, tossiche, esplosive o aventi altre proprietà pericolose, di qualunque impianto nucleare;
 - j. guerre, invasioni, atti di nemici, ostilità ed operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerre civili, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi e/o sommosse di portata pari a, o costituenti, rivolta o colpo di stato, politico o militare nonché qualsiasi atto terroristico; per atto terroristico si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitati da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi;
 - k. investimenti operati da Enti Pubblici per ripianare deficit finanziari da spese correnti;
 - l. qualsiasi CIRCOSTANZA esistente o evento avvenuto prima dell'inizio del PERIODO DI ASSICURAZIONE che gli ASSICURATI e/o l'ENTE conoscevano o avrebbero ragionevolmente dovuto prevedere che avrebbe potuto originare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO;
 - m. danni derivanti direttamente od indirettamente, o comunque commessi ai casi previsti nelle lettere precedenti.



Art. 3 - LIMITI DI INDENNIZZO

In ogni caso, l'INDENNIZZO dovuto dagli ASSICURATORI in base alla POLIZZA non potrà eccedere le somme indicate nel Modulo:

a - per singolo ASSICURATO, indipendentemente dal numero di RICHIESTE DI RISARCIMENTO nel PERIODO DI POLIZZA

b - quale ammontare massimo aggregato per annualità di POLIZZA;

c - quale ammontare massimo aggregato annuo per tutte le PERDITE derivanti da RICHIESTE di RISARCIMENTO, avanzate nei confronti di uno o più ASSICURATI, qualora dette perdite siano indennizzabili in forza sia della presente POLIZZA che di altre polizze emesse da DUAL ITALIA o DUAL INTERNATIONAL. La somma dei limiti di indennizzo concessi ai singoli ASSICURATI sarà considerata come massimo risarcimento nel caso risulti essere inferiore al massimale annuo aggregato convenuto in polizza. L'INDENNIZZO non è soggetto all'applicazione di alcuna FRANCHIGIA, salvo sia diversamente previsto nel CERTIFICATO. Qualora applicabile, la FRANCHIGIA, pari al 10% di ciascuna PERDITA per singolo ASSICURATO, con un minimo di € 500,00 ed un massimo di € 3.000,00, verrà dedotta dall'INDENNIZZO, ed il suo importo non sarà altrimenti assicurabile.

In ipotesi di obbligazione solidale fra uno o più ASSICURATI ed altri soggetti non assicurati, in ogni caso l'INDENNIZZO dovuto dagli ASSICURATORI non potrà essere superiore alla quota di PERDITA imputabile agli ASSICURATI.

Art. 4 - PREMIO

Il PREMIO annuo al netto di accessori ed imposte relativo a ciascun ASSICURATO per la copertura della POLIZZA è indicato al punto 7 del MODULO. Sono ammesse sostituzioni, purché contestuali, senza aggravio di premio.

NORME COMUNI

Art. 5 - DICHIARAZIONI RELATIVE AL RISCHIO

Gli ASSICURATORI si sono impegnati ad assumere il rischio coperto dalla presente POLIZZA ed hanno determinato il PREMIO sulla base delle dichiarazioni del CONTRAENTE e degli ASSICURATI.

Pertanto, le conseguenze delle dichiarazioni inesatte od incomplete e le reticenze relative a CIRCOSTANZE per cui gli ASSICURATORI non avrebbero stipulato la POLIZZA o non l'avrebbero stipulata alle stesse condizioni se ne fossero stati a conoscenza, sono regolate dagli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il CONTRAENTE e gli ASSICURATI dichiarano di non avere ricevuto alla data di stipulazione della POLIZZA alcuna RICHIESTA DI RISARCIMENTO, né di essere a conoscenza di alcuna CIRCOSTANZA dalle quali possa derivare una PERDITA.

Art. 6 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il CONTRAENTE e gli ASSICURATI devono comunicare per iscritto agli ASSICURATORI l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altri contratti di assicurazione aventi ad oggetto la medesima copertura prevista dalla POLIZZA; in caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, il CONTRAENTE e gli ASSICURATI devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nominativo degli altri (Art. 1910 C.C.).

Qualora il CONTRAENTE e/o gli ASSICURATI abbiano stipulato contratti di assicurazione aventi ad oggetto coperture analoghe a quelle previste dalla POLIZZA si applicano le disposizioni che seguono:

- a) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO risarcibili esclusivamente ai sensi della presente POLIZZA ma non anche di altra polizza, gli ASSICURATORI rispondono delle PERDITE, ai termini ed alle condizioni di POLIZZA entro i limiti di INDENNIZZO di cui all'art. 3.
- b) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO risarcibili ai sensi della presente POLIZZA, qualora esse rientrino nell'ambito di copertura di una o più altre polizze che garantiscano lo stesso rischio, gli ASSICURATORI interverranno esclusivamente ad integrazione e dopo esaurimento del massimale previsto da dette altre polizze e comunque nei limiti di INDENNIZZO previsti dalla POLIZZA.



Art. 7 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Eventuali modifiche dell'ASSICURAZIONE saranno valide ed efficaci solamente se effettuate per iscritto.

Art. 8 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il CONTRAENTE e/o gli ASSICURATI devono dare immediata comunicazione scritta agli ASSICURATORI di ogni circostanza che possa determinare un aggravamento del rischio coperto dalla POLIZZA.

Le circostanze che possono determinare un aggravamento del rischio che non siano rese note ed accettate dagli ASSICURATORI possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO, nonché il recesso degli ASSICURATORI dall'ASSICURAZIONE ai sensi dell'art. 1898 C. C..

Art. 9 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Qualora durante il PERIODO DI POLIZZA si verifichino circostanze che abbiano oggettivamente determinato una diminuzione del rischio, gli ASSICURATORI, fatta salva la facoltà di recesso dall'ASSICURAZIONE ai sensi dell'art. 1897 C. C., provvederanno ad effettuare una riduzione del PREMIO o delle rate di PREMIO dovute dal CONTRAENTE e/o dagli ASSICURATI, che tenga in considerazione la diminuzione del rischio.

L'eventuale riduzione di PREMIO avrà efficacia a far tempo dalla scadenza della POLIZZA successiva alla comunicazione del CONTRAENTE e/o degli ASSICURATI delle circostanze che hanno determinato detta diminuzione.

Art. 10 - MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

In caso di decesso, fine mandato o dimissioni dell'ASSICURATO, il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO, hanno la facoltà di chiedere agli ASSICURATORI, senza oneri per il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO, la concessione del MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO a condizione che:

- (I) ne diano comunicazione scritta agli ASSICURATORI almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE;
- (II) gli ASSICURATORI non abbiano esercitato la facoltà di recesso dalla POLIZZA o non abbiano rifiutato il rinnovo della stessa per mancato pagamento del PREMIO o altro inadempimento del CONTRAENTE;
- (III) non stipolino con altri assicuratori una polizza sostanzialmente analoga alla POLIZZA;
- (IV) il rapporto di impiego dell'ASSICURATO con l'ENTE non sia stato risolto per effetto di licenziamento.

In caso di sostituzione definitiva la garanzia avrà efficacia, previa richiesta, per la persona sostituita.

Art. 11 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'ASSICURAZIONE opera per le PERDITE originate da ERRORI/OMISSIONI ovunque compiuti nel territorio dell'Unione Europea.

Art. 12 - GESTIONE DELLE VERTENZE – COSTI E SPESE

Gli ASSICURATORI hanno la facoltà, in qualunque momento nel PERIODO DI ASSICURAZIONE, di assumere la gestione delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO e delle CIRCOSTANZE, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, nominando, qualora lo ritengano opportuno, i legali ed i consulenti tecnici di loro fiducia, surrogandosi nei diritti dell'ASSICURATO. In nessun caso gli ASSICURATORI risponderanno delle spese di difesa relative a procedimenti penali aventi ad oggetto imputazioni a carattere doloso a carico degli ASSICURATI.

Sono a carico degli ASSICURATORI le spese sostenute per resistere all'azione promossa dal danneggiato contro l'ASSICURATO entro il limite di un importo pari ad un quarto del MASSIMALE per SINISTRO stabilito nel MODULO, da corrispondersi in aggiunta ad esso. L'operatività delle garanzie di cui al presente articolo è sempre subordinata all'effettivo interesse degli ASSICURATORI alla difesa dell'ASSICURATO.

Art. 13 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO O DI CIRCOSTANZA

Il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO, a pena di decadenza dal diritto all'INDENNIZZO, dovranno dare agli ASSICURATORI, tramite il BROKER, all'indirizzo indicato in POLIZZA, comunicazione scritta entro 30 (trenta) giorni, di



qualsiasi CIRCOSTANZA o di qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO.

Se una CIRCOSTANZA viene comunicata nel PERIODO DI ASSICURAZIONE, qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO conseguente ad essa e comunque qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO successiva che tragga origine da un ERRORE/OMISSIONE compiuto da altro ASSICURATO già interessato dalla CIRCOSTANZA comunicata, ricadranno nel medesimo PERIODO DI ASSICURAZIONE. Il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO dovranno fornire agli ASSICURATORI tutte le informazioni relative alla RICHIESTA DI RISARCIMENTO o alla CIRCOSTANZA e dovranno cooperare con gli ASSICURATORI, secondo quanto questi potranno ragionevolmente richiedere per la migliore gestione delle stesse, restando inteso in ogni caso, che l'esistenza della POLIZZA non potrà essere resa nota senza il consenso scritto degli ASSICURATORI.

Il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO non dovranno ammettere responsabilità di alcun genere in relazione alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO o alle CIRCOSTANZE, definire alcuna RICHIESTA DI RISARCIMENTO, concordare l'entità dei relativi risarcimenti né sostenere alcun tipo di COSTI E SPESE senza il consenso scritto degli ASSICURATORI, né dovranno intraprendere alcuna azione che possa pregiudicare gli interessi degli ASSICURATORI.

Qualora il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO rifiutino di acconsentire a qualsiasi definizione della RICHIESTA DI RISARCIMENTO proposta dagli ASSICURATORI e scelgano di resistere alla stessa RICHIESTA DI RISARCIMENTO, gli obblighi di indennizzo ai sensi della POLIZZA non potranno eccedere l'ammontare per il quale la RICHIESTA DI RISARCIMENTO sarebbe stata definita, oltre a COSTI E SPESE sostenuti con il consenso degli ASSICURATORI fino alla data di tale rifiuto, ma comunque non oltre i limiti di INDENNIZZO di cui all'art. 3 della POLIZZA.

Art. 14 - FACOLTA' BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO O DI CIRCOSTANZA

Dopo ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO o CIRCOSTANZA notificata agli ASSICURATORI ai sensi di POLIZZA e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto di pagamento dell'INDENNIZZO, gli ASSICURATORI ed il CONTRAENTE avranno facoltà di recedere dall'ASSICURAZIONE, con preavviso di 30 (trenta) giorni.

In caso di recesso da parte degli ASSICURATORI, questi ultimi, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborseranno al CONTRAENTE la parte di PREMIO netto dedotte le tasse relativa al periodo successivo alla data di recesso.

In entrambi i casi il recesso anticipato provocherà l'interruzione di tutte le garanzie alla data di efficacia dello stesso, restando salvi e garantiti a termini di polizza i sinistri già denunciati.

Art. 15 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'ASSICURAZIONE sono a carico del CONTRAENTE.

Art. 16 - FORO COMPETENTE

Qualunque controversia relativa alla stipulazione, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione dell'ASSICURAZIONE sarà devoluta, in via esclusiva, ai giudici del Foro del CONTRAENTE.

Art. 17 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è efficace per il periodo di tempo indicato al punto 3 della presente POLIZZA.

In caso di POLIZZA di durata annuale, essa si considererà estinta alla sua naturale scadenza essendo escluso il tacito rinnovo. In caso di POLIZZA di durata pluriennale, il CONTRAENTE e gli ASSICURATORI avranno facoltà di recedere dall'ASSICURAZIONE con efficacia a far data da ogni scadenza annuale mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale.

Art. 18 - EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE

L'ASSICURAZIONE ha efficacia dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato nella POLIZZA, se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati, ovvero dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno del pagamento del PREMIO.

Qualora il CONTRAENTE e/o gli ASSICURATI non paghino il PREMIO o le rate di PREMIO successive, l'ASSICURAZIONE resta sospesa dalle ore 24 (ventiquattro) del 30° giorno successivo a quello della scadenza del



pagamento e riprenderà vigore dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno del pagamento, fermo restando l'obbligo di pagamento del PREMIO o delle rate di PREMIO alle successive scadenze.

Art. 19 - CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

L'ASSICURAZIONE perderà automaticamente efficacia ed il relativo contratto si intenderà immediatamente risolto in caso di licenziamento, per qualunque causa, dell'ASSICURATO.

In tal caso verrà rimborsata al CONTRAENTE la parte di PREMIO netto dedotte le tasse relativo al periodo di premio pagato e non goduto.

Art. 20 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella POLIZZA valgono le disposizioni di legge applicabili.

Art. 21 - CLAUSOLA BROKER

Con la sottoscrizione della presente POLIZZA L'ASSICURATO/CONTRAENTE conferisce mandato al BROKER indicato nel MODULO di rappresentarlo ai fini della presente POLIZZA, pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata al BROKER dal CORRISPONDENTE dei Lloyd's si considererà come effettuata al CONTRAENTE/ASSICURATO;
- b) ogni comunicazione effettuata dal BROKER del CONTRAENTE/ASSICURATO al CORRISPONDENTE dei Lloyd's si considererà come effettuata dal CONTRAENTE/ASSICURATO stesso.

Gli ASSICURATORI conferiscono alla Società **Dual Italia S.p.A.** di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente POLIZZA.

Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata alla Dual Italia S.p.A. si considererà come effettuata agli ASSICURATORI;
- b) ogni comunicazione effettuata dalla Dual Italia S.p.A. si considererà come effettuata dagli ASSICURATORI.

Art. 22 - ELEZIONE DI DOMICILIO AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

Ai fini della notificazione degli atti giudiziari, gli ASSICURATORI eleggono domicilio presso:

Traverso & Associati - Studio Legale
Via S. Andrea n. 19
20121 Milano
Tel. 02/76020566 – Fax 02/76020430

IL CONTRAENTE

IL LLOYD'S CORRESPONDENT



DISPOSIZIONI DELLA POLIZZA DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il CONTRANTE, anche per conto di ciascun ASSICURATO approva specificamente per iscritto le seguenti disposizioni della POLIZZA:

- Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione;
- Art. 2 Rischi esclusi dall'Assicurazione;
- Art. 3 Limiti di Indennizzo;
- Art. 5 Dichiarazioni relative al rischio;
- Art. 6 Altre Assicurazioni;
- Art. 7 Modifiche dell'Assicurazione;
- Art. 8 Aggravamento del rischio;
- Art. 10 Maggior Termine per la Notifica delle Richieste di Risarcimento;
- Art. 11 Estensione territoriale;
- Art. 12 Gestione delle vertenze – Costi e Spese;
- Art. 13 Obblighi del Contraente e dell'Assicurato in caso di Richiesta di Risarcimento o di Circostanza;
- Art. 14 Facoltà bilaterale di recesso in caso di Richiesta di Risarcimento o di Circostanza;
- Art. 16 Foro competente;
- Art. 17 Durata dell'Assicurazione;
- Art. 18 Efficacia dell'Assicurazione;
- Art. 19 Cessazione dell'Assicurazione;
- Art. 21 Clausola Broker;
- Art. 22 Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari.

IL CONTRAENTE





ESTENSIONE RESPONSABILITA' COLPA GRAVE

Fermi ed invariati tutti i termini e tutte le condizioni della POLIZZA che precedono, l'ASSICURAZIONE deve intendersi estesa come segue.

Art. 1 - Oggetto dell'ASSICURAZIONE

Ad integrazione delle definizioni di PERDITA di cui alle definizioni di POLIZZA, gli ASSICURATORI si obbligano altresì, entro i limiti di INDENNIZZO di cui all'art. 3 della POLIZZA, a tenere indenni gli ASSICURATI dalle PERDITE cagionate a titolo di responsabilità amministrativa erariale, contabile e formale nei confronti dell'ENTE o di altro ente pubblico. In parziale deroga all'Art. 2a della POLIZZA, l'estensione di copertura in oggetto si intende operante anche per i casi di colpa grave degli ASSICURATI. In tali casi, purchè sussista l'interesse degli ASSICURATORI, saranno a carico di questi ultimi ai termini dell'art. 12 i COSTI E SPESE da sostenersi o sostenuti dagli ASSICURATI per la propria difesa dalle RICHIESTE DI RISARCIMENTO.

Art. 2 - Premio relativo alla estensione "Responsabilità Colpa Grave"

La percentuale di premio a carico di ciascun ASSICURATO relativa alla estensione "Responsabilità Colpa Grave" è indicata al punto 7 della POLIZZA.

IL CONTRAENTE

IL LLOYD'S CORRESPONDENT

Ai sensi e per gli effetti degli artt, 1341 e 1342 del Codice Civile, il CONTRANTE, anche per conto di ciascun ASSICURATO approva specificamente per iscritto le seguenti disposizioni della POLIZZA:

- Art. 1 Oggetto dell'ASSICURAZIONE
- Art. 2 Premio aggiuntivo relativo alla estensione "Responsabilità Amministrativa"

IL CONTRAENTE

